



Per ulteriori informazioni:
studio@consulentiassociati.info



Se non desiderate più ricevere la presente comunicazione,

inviare una e-mail all'indirizzo studio@consulentiassociati.info con argomento: "cancellami"

oppure telefonare allo 0522.705223

Garante privacy. Illecito mantenere attivo account posta elettronica dell'ex dipendente.

Commette un illecito la società che mantiene attivo l'account di posta aziendale di un dipendente dopo l'interruzione del rapporto di lavoro e accede alle mail contenute nella sua casella di posta elettronica.

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, un'azienda è tenuta a rimuovere gli account di posta elettronica riconducibili al dipendente cessato. È possibile inoltre avvalersi di accorgimenti tecnici appositamente predisposti per impedire la visualizzazione di messaggi in arrivo, attraverso sistemi automatici di re-indirizzamento ad indirizzi mail alternativi.

L'adozione di tali misure tecnologiche - ha spiegato il Garante - *consente di contemperare l'interesse del datore di lavoro di accedere alle informazioni necessarie alla gestione della propria attività con la legittima aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza da parte di dipendenti/collaboratori oltre che di terzi.*

Il caso in questione riguarda il **reclamo di un ex dipendente** che contestava, alla società presso la quale aveva lavorato, **la mancata disattivazione della email aziendale e l'accesso ai messaggi ricevuti sul suo account.**

L'interessato era venuto a conoscenza di questi fatti per caso, nel corso di un giudizio davanti al giudice del lavoro promosso nei suoi confronti dalla sua ex azienda, avendo quest'ultima depositato agli atti una **email giunta sulla sua casella di posta un anno dopo la cessazione dal servizio.**

Dagli accertamenti svolti dall'Autorità è emerso che **l'account di posta era rimasto attivo per oltre un anno e mezzo dopo la conclusione del rapporto di lavoro** prima della sua eliminazione, avvenuta solo dopo la diffida presentata dal lavoratore. In questo periodo la società aveva avuto accesso alle comunicazioni che vi erano pervenute, alcune anche estranee all'attività lavorativa del dipendente.

Il Garante ha ritenuto illecite le modalità adottate dalla società perché non conformi ai principi sulla protezione dei dati, che impongono al datore di lavoro la tutela della riservatezza anche dell'ex lavoratore.

Il procedimento si è concluso con un ammonimento per la società e con l'iscrizione del provvedimento nel registro interno delle violazioni istituito presso la stessa Autorità. **Tale iscrizione costituisce un precedente per la valutazione di eventuali future violazioni.**

Fonte: *Garante Privacy*